

DELIBERAZIONE 20 NOVEMBRE 2018
593/2018/R/EEL

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'OTTEMPERANZA ALLE SENTENZE DEL TAR LOMBARDIA 75/2017, 76/2017, 201/2017 E 236/2017, RELATIVE ALLA DELIBERAZIONE 522/2014/R/EEL RECANTE LA REGOLAZIONE DEGLI SBILANCIAMENTI PER GLI IMPIANTI DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATI DALLE FONTI RINNOVABILI NON PROGRAMMABILI

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1042^a riunione del 20 novembre 2018

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2011, ARG/elt 160/11;
- la deliberazione dell'Autorità 5 luglio 2012, 281/2012/R/efr (di seguito: deliberazione 281/2012/R/efr);
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2014, 522/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 522/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2017, 80/2017/C/eel (di seguito: deliberazione 80/2017/C/eel);
- le sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), Sezione II, 2060/2015;
- le sentenze del Tar Lombardia, Sezione II, 13 gennaio 2017, 75 e 76, 26 gennaio 2017, 201 e 31 gennaio 2017, 236;
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 25 settembre 2018, n. 5518.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 522/2014/R/eel, l'Autorità ha dato esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato 2936/14, prevedendo che:

- le unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili siano assoggettate alla regolazione degli sbilanciamenti;
- le fonti rinnovabili non programmabili non siano equiparate alle fonti programmabili;
- gli oneri derivanti dagli sbilanciamenti imputabili alle fonti rinnovabili non programmabili non siano socializzati al fine di evitare una discriminazione non giustificabile e di non continuare ad allocare oneri in capo alla collettività, ferma restando la prosecuzione del procedimento finalizzato alla più generale revisione della disciplina degli sbilanciamenti;
- il punto 6 della deliberazione 522/2014/R/eel ha disposto la regolazione dei corrispettivi di sbilanciamento per il periodo intercorrente dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2014, in applicazione dell’articolo 40, commi 40.4 e 40.5, della deliberazione 111/06 nella formulazione vigente ante deliberazione 281/2012/R/efr, secondo cui:
 - *“per i punti di dispacciamento per unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, [...], il prezzo di sbilanciamento è pari al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita dell’energia elettrica accettate nel mercato del giorno prima nel corrispondente periodo rilevante, nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento [cioè il prezzo zonale orario]”* (comma 40.4);
 - *“per i punti di dispacciamento per unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, nonché per i punti di dispacciamento per unità di produzione 74/08, per i quali sono state presentate sul mercato del giorno prima offerte di vendita a prezzo non nullo oppure per i quali il programma post-MA di immissione risulti differente dal programma post-MGP di immissione il prezzo di sbilanciamento è pari al prezzo di cui al comma 40.3”*, cioè a quello previsto per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi per ciascun punto di dispacciamento relativo ad un’unità non abilitata (comma 40.5);
- in data 13 gennaio 2017, 26 gennaio 2017 e 31 gennaio 2017 sono state pubblicate, mediante deposito in Segreteria, le sentenze del Tar Lombardia, Sezione II, 13 gennaio 2017, 75 e 76, 26 gennaio 2017, 201 e 31 gennaio 2017, 236, con le quali sono stati accolti i ricorsi nella parte finalizzata a censurare la disciplina transitoria esplicita nel punto 6 della deliberazione 522/2014/R/eel;
- con le citate sentenze, il Tar Lombardia ha ritenuto che, durante la vigenza della disciplina recata dalla deliberazione 281/2012/R/efr, gli operatori si fossero orientati ad assumere scelte che poi si sono rilevate inopportune, stante la reintroduzione *ex post*, retroattiva, della disciplina della deliberazione 111/06 e che *“il combinarsi degli effetti scaturiti dalle sentenze del giudice amministrativo e dall’atto impugnato ha quindi dato vita ad un risultato peggiorativo che penalizza ingiustamente gli operatori”*; e che, pertanto, l’Autorità non poteva non tener conto di tale obiettiva situazione fattuale venutasi a creare per il succedersi di accadimenti non del tutto prevedibili dagli operatori;

- con la deliberazione 80/2017/C/eel, l’Autorità ha appellato le sentenze del Tar Lombardia 13 gennaio 2017, 75 e 76, 26 gennaio 2017, 201 e 31 gennaio 2017, 236 ritenendo che tali sentenze si basino su un’erronea interpretazione degli elementi di diritto rilevanti;
- in data 20 settembre 2018, i suddetti appelli sono stati discussi in Consiglio di Stato ed è attesa la pubblicazione delle sentenze;
- E.ON Climate & Renewables Italia S.r.l. ha presentato, dinanzi al Tar Lombardia, ricorso per ottemperanza alla sentenza del Tar Lombardia, Sezione II, 31 gennaio 2017, n. 236;
- con la sentenza 25 settembre 2018, 5518, il Consiglio di Stato, Sezione VI, ha respinto l’appello avverso la sentenza del Tar Lombardia, Sezione II, 2060/2015, di rigetto del ricorso per ottemperanza proposto da altri operatori avverso il medesimo punto 6 della deliberazione 522/2014/R/eel.

RITENUTO CHE:

- sia necessario avviare un procedimento per l’ottemperanza delle sopra richiamate sentenze del Tar Lombardia, nelle more della pubblicazione delle sentenze del Consiglio di Stato sugli appelli proposti dall’Autorità, di cui occorrerà tenere conto nel corso del procedimento medesimo;
- tale procedimento sia funzionale ad acquisire dati e informazioni sugli effetti (positivi per alcuni utenti del dispacciamento e negativi per altri) derivanti dall’applicazione del punto 6 della deliberazione 522/2014/R/eel, al fine di analizzare le posizioni giuridiche dei soggetti coinvolti e contemperare gli opposti interessi degli operatori

DELIBERA

1. di avviare un procedimento finalizzato all’esecuzione delle sentenze del Tar Lombardia 13 gennaio 2017, 75 e 76, 26 gennaio 2017, 201 e 31 gennaio 2017, 236;
2. di individuare, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Mercati Energia all’ingrosso e sostenibilità Ambientale dell’Autorità;
3. di fissare, in 180 giorni dalla comunicazione della presente deliberazione, il termine di conclusione del procedimento;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità www.arera.it

20 novembre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini